

REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1974

**recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1259/72 e 218/74, per quanto concerne
gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto a prezzo ridotto
a talune imprese di trasformazione della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1241/74⁽⁶⁾, dispone che, per tener conto del valore dei prodotti in causa, gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi di burro venduto ai sensi di detto regolamento vengono moltiplicati per il coefficiente 0,4 e, per quanto riguarda il Regno Unito, per il coefficiente 0,8; che il coefficiente 0,4 deve essere adattato onde tener conto dell'aumento del prezzo minimo fissato per il burro venduto in forza di detto regolamento, e che, di conseguenza si deve rettificare la rela-

tiva nota 4, che figura nella parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 218/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/74⁽⁸⁾; che il coefficiente per il Regno Unito può essere mantenuto, tenuto conto del riavvicinamento dei prezzi d'intervento verificatosi all'inizio della campagna lattiera 1974-1975;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 20, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1259/72, il coefficiente « 0,4 » è sostituito dal coefficiente « 0,5 ».

Articolo 2

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 218/74, il coefficiente « 0,4 » che figura nella nota 4 della parte 5 al trattino riferito al regolamento (CEE) n. 1259/72 è sostituito dal coefficiente « 0,5 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 17. 5. 1974, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU n. L 24 del 28. 1. 1974, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1974, pag. 1.